



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo”
“**LUIGI EINAUDI**”

Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona Tel. 045/501110 - 045/582475
Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: www.einaudivr.gov.it
e-mail: vrt05000t@istruzione.it / vrt05000t@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Riferimenti normativi

- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- D.L. 104 DEL 12/09/2013

Finalità

Il presente Regolamento si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995; D.L.104 12/09/2013), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni spazio scolastico;
- educare al rispetto delle norme;
- proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili della scuola.

Fumo e responsabilità del dirigente scolastico (di seguito D.S.)

Il D.S. può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio;

Il D.S. è obbligato a intervenire in quanto l'esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni);

Spazi soggetti al divieto di fumo

Il Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013 allarga, secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il divieto di fumo in tutti i locali e spazi dell'Istituto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, ovvero scale anti-incendio, aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmen-



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo”
“LUIGI EINAUDI”

Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona Tel. 045/501110 - 045/582475
Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: www.einaudivr.gov.it
e-mail: vrt05000t@istruzione.it / vrt05000t@pec.istruzione.it

te presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico tra il personale in servizio.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

E' compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 - Vigilare sull'osservanza del divieto,
 - Procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nell'Istituto restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
 4. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Sanzioni

La sanzione amministrativa pecuniaria, con l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 189 L. 311/04 (Legge finanziaria 2005), per il divieto di fumo è aumentata del 10%.

Pertanto la trasgressione al divieto di fumo prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni.

Pagamento contravvenzioni

Si ricorda che è vietata la riscossione diretta della sanzione al personale della Scuola.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- In banca utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento :
Infrazione al divieto di fumo ITSE “LUIGI EINAUDI” VIA San Giacomo 13 , Verbale N. _____ del _____ ;
- Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento:
Infrazione al divieto di fumo ITSE “LUIGI EINAUDI” VIA San Giacomo 13 , Verbale N. _____ del _____ ;

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo”
“LUIGI EINAUDI”

Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona Tel. 045/501110 - 045/582475
Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: www.einaudivr.gov.it
e-mail: vrt05000t@istruzione.it / vrt05000t@pec.istruzione.it

Procedura di accertamento

Accertata l'infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare devono:

- Informare il trasgressore che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale in triplice copia;
- In caso di non conoscenza personale del trasgressore, il funzionario richiede un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore, sul verbale, indicherà la seguente nota:
“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.
- Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungerci eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
- Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione:
“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni, di firmare e di ricevere il verbale”.
- In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
- In caso di notifica eseguita regolarmente, consegnare in Amministrazione le altre due copie del verbale.

Modalità organizzative

I docenti preposti sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Flavio Filini